**Regolamento per il Procedimento di Sospensione ai sensi dell'Art. 29 Legge n. 247/2012 degli Iscritti che non versano il contributo annuale nei termini.**

**Premessa**

La Legge Professionale Forense, all'art. 29 comma 3 stabilisce che: "*Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato: a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.*"

Al comma 6 stabilisce che "*Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.*"

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina il procedimento di sospensione degli iscritti dall'Albo a seguito di inadempimento nel pagamento della quota annuale di iscrizione, ai sensi dell'art. 29 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 2 – Avvio del procedimento e comunicazione all'iscritto**

1. Decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento del contributo annuale, il Consiglio dell'Ordine invia a mero titolo di cortesia una email agli indirizzi dichiarati nell'Albo dagli Iscritti che risultano inadempienti, ricordando l'avvenuta scadenza del termine, invitando bonariamente a regolarizzare la posizione entro e non oltre 15 giorni dalla data di invio dell'email e ricordando che in caso di comprovate situazioni di difficoltà può essere presentata nello stesso termine richiesta di dilazione o rateizzazione;
2. In caso di mancato pagamento anche dopo tale ulteriore termine, senza che sia stata presentata motivata istanza di dilazione o rateizzazione, il Consiglio dell'Ordine avvia il procedimento di sospensione previsto dalla Legge.
3. Dell'avvio del procedimento è data comunicazione all'iscritto mediante PEC oppure lettera raccomandata A/R, con contestazione dell'addebito e convocazione personale avanti al Consiglio per una seduta distante almeno 15 giorni dalla notifica.

**Art. 3 – Costi amministrativi della procedura**

1. All'atto dell'avvio del procedimento di sospensione è addebitato all'iscritto un importo forfettario pari a euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso dei costi amministrativi e di gestione della procedura.
2. L'importo di cui al comma 1 dovrà essere versato anche nel caso in cui l'iscritto provveda a sanare l'inadempimento successivamente all'invio della comunicazione di avvio della procedura e anteriormente al provvedimento di sospensione.

**Art. 4 – Sospensione dall'Albo**

1. Nella seduta di cui all'art. 2, comma 3, il Consiglio dell'Ordine, ove non sia stata sanata la posizione, delibera la sospensione dell'iscritto dall'Albo.
2. La deliberazione è comunicata all'interessato e agli enti competenti, oltre ad essere pubblicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Rimini e/o sul portale del CNF.

**Art. 5 – Reintegrazione**

1. L'iscritto sospeso che provveda al pagamento delle quote dovute e dei costi amministrativi di cui all'art. 3, vedrà revocata la sospensione dall'Albo con delibera assunta alla prima seduta utile successiva al pagamento.

**Art. 6 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge n. 247/2012 e del regolamento interno dell'Ordine.

**Art. 6 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 5.11.2025, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Ordine